

DISCIPLINARE PER L'USO TEMPORANEO DEI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE
(approvato con deliberazione GC n. 3170 del 28.12.1994)

- 1) Gli immobili di proprietà comunale o comunque a disposizione del Comune possono essere oggetto di concessione in uso occasionale e non continuativo a terzi secondo le regole che seguono.
- 2) Potranno usufruire della concessione di cui al precedente articolo soggetti pubblici o privati purché l'uso dei locali sia finalizzato all'esercizio di attività di interesse sociale o culturale, senza il perseguimento di fini di lucro.
- 3) Coloro che intendono ottenere la concessione in uso dovranno presentare apposita domanda in carta libera indirizzata all'ufficio comunale che dispone degli immobili.
Nella domanda, oltre alle complete generalità del richiedente dovrà essere altresì indicata, qualora trattasi di enti, associazioni, comitati ecc., la carica che lo stesso richiedente ricopre nell'ambito degli stessi.
Dovranno, inoltre, essere specificati il tipo di attività all'esercizio della quale è finalizzata la richiesta dell'immobile, il giorno in cui avverrà l'utilizzazione e la durata effettiva della stessa.
La domanda dovrà pervenire all'ufficio comunale interessato almeno 10 giorni prima della data per cui si richiede l'uso.
L'Amministrazione comunale deciderà sulla richiesta entro il termine di 5 giorni dalla presentazione della stessa.
- 4) La concessione in uso dei beni di cui alla presente disciplina potrà avvenire per l'intera giornata o nelle seguenti fasce giornaliere:
 - a) mattina (dalle ore 8 alle ore 13)
 - b) pomeriggio (dalle ore 14 alle ore 19)
 - c) sera (dalle ore 20 in poi).L'ufficio competente, tuttavia, potrà escludere la concessione nei limiti di tali fasce orarie in ragione della disponibilità dei locali.
La concessione nei confronti del medesimo soggetto potrà essere effettuata per non più di 15 giorni al mese e per non più di tre mesi consecutivi.
L'utilizzazione dei locali non potrà comunque mai essere protratta oltre il limite orario notturno stabilito da ciascun ufficio con proprio apposito atto.
- 5) La concessione a terzi per uso occasionale e non continuativo di beni immobili comunali è a titolo oneroso.
Per ogni locale il concessionario sarà tenuto al pagamento all'atto della concessione di un corrispettivo pari a:
omissis – le tariffe vengono aggiornate annualmente con deliberazione di Giunta comunale
L'importo deve essere versato all'Ufficio Economato del Comune. Oltre al pagamento del corrispettivo per l'uso il concessionario dovrà versare all'atto della concessione la somma di ***omissis*** a titolo di cauzione.
Tale somma verrà restituita dopo l'utilizzazione dei locali e potrà essere trattenuta dall'Amministrazione comunale come risarcimento, in caso di danneggiamento dei locali concessi in uso, salvo tuttavia il diritto al risarcimento del danno ulteriore.

- 6) Anticipatamente all'utilizzazione l'utente è tenuto alla verifica dell'idoneità dei locali all'uso a cui saranno destinati, esonerando l'Amministrazione comunale da qualsiasi responsabilità per eventuali danni alle persone o alle cose, derivanti dall'uso dei beni stessi. Il concessionario è tenuto altresì a munirsi delle eventuali autorizzazioni che potessero occorrere anche dalle autorità di P.S. in relazione alle attività esercitate. I locali non potranno comunque mai essere concessi per lo svolgimento di manifestazioni aperte al pubblico.
- 7) Il concessionario deve servirsi dell'immobile esclusivamente per l'uso e per il tempo indicati nella richiesta nonché nell'atto di concessione, osservando la diligenza del buon padre di famiglia.
Il concessionario deve restituire l'immobile nello stato medesimo in cui l'ha ricevuto ed in ogni caso pulito.
Il concessionario assume ogni responsabilità ed onere relativo ai danni che possono essere arrecati ai locali.
Il concessionario non può cedere ad altri soggetti l'uso dell'immobile concesso, senza la preventiva autorizzazione dell'amm.ne comunale.
- 8) Una volta cessata l'utilizzazione, l'Amministrazione comunale incaricherà personale per il controllo sullo stato dei beni. I soggetti incaricati daranno immediata comunicazione all'ufficio competente ai fini dello svincolo della cauzione nel caso in cui i beni vengano restituiti nel medesimo stato in cui furono consegnati.
Viceversa, qualora i beni risultino deteriorati, l'incaricato prenderà nota dei danni subiti informandone l'ufficio competente, il quale non potrà procedere al rimborso della cauzione fino a quando non sarà accertata l'entità della somma da incamerare a titolo di risarcimento danni.
Il valore degli eventuali danni subiti dai beni dati in uso e degli oggetti mancanti, verrà determinato in base ai prezzi correnti di mercato al momento della valutazione per l'acquisto o la riparazione dei beni medesimi.
Detta somma verrà scomputata dalla cauzione prima della restituzione.
Qualora il valore dei danni e/o degli oggetti mancanti superi l'ammontare della cauzione l'utente sarà tenuto al versamento della cifra mancante fino alla concorrenza della completa copertura della somma che sarà necessaria all'acquisto degli oggetti mancanti o alla riparazione dei danni.
- 9) Le concessioni per l'uso dei beni immobili comunali sono rilasciate dagli uffici comunali a cui siano stati assegnati i beni.
- 10) In caso di più richieste di utilizzazione del medesimo bene, per il medesimo periodo, sarà data precedenza a quella pervenuta per prima all'ufficio concedente nell'ordine di tempo.